

Roma, 21 marzo 2025

A TUTTE LE ASSOCIATE
- Loro Sedi -

NEWS - Rassegna stampa

RASSEGNA STAMPA_2025_12

OGGETTO: “Temi di interesse”

Si segnalano alle Associate i seguenti temi di interesse:

➤ **Variazioni da valutazione delle cripto-valute sempre irrilevanti ai fini fiscali**

Con la risposta a interpello n. 78, pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta sull’applicazione dell’art. 110 comma 3-bis del TUIR ai sensi del quale, in deroga ai criteri di valutazione previsti in via generale dall’art. 110 medesimo, non concorrono alla formazione del reddito i componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle cripto-attività alla chiusura del periodo d’imposta, a prescindere dall’imputazione a Conto economico. Per completezza, si ricorda che tale criterio di irrilevanza fiscale delle valutazioni delle cripto-attività si estende anche all’IRAP. Il caso di specie riguarda una banca che intende operare nell’acquisto/vendita di cripto-valute, in una prima fase mediante la negoziazione continua su base bilaterale da/verso una società tedesca specializzata. Anche ai fini della determinazione del reddito d’impresa, le cripto-attività si distinguono in: - unbacked cryptoassets, ossia quelle prive di un meccanismo di stabilizzazione che ne ancori il valore a un’attività di riferimento (bitcoin, o anche le c.d. stablecoins algoritmiche, il cui meccanismo di stabilizzazione è basato su un algoritmo che ne condiziona la domanda e l’offerta sul mercato); - asset linked stablecoins, ossia quelle garantite da attività sottostanti (valute ufficiali, crediti, merci, ecc.) che mirano a mantenere un valore stabile rispetto a una valuta fiat (euro o dollari), un bene specifico o un pool o paniere di attività. Le cripto-valute rappresentano una categoria specifica di cripto-attività, e in particolare una tipologia di moneta “virtuale”, utilizzata come “moneta” alternativa a quella tradizionale avente corso legale emessa da una Autorità monetaria. Nel caso di specie, la banca qualifica, contabilmente, le cripto-valute come “beni immateriali” ex IAS 38, e al contempo ritiene che le stesse soddisfino la definizione di “rimanenze” di cui allo IAS 2. In generale, il trattamento contabile delle rimanenze prevede di assumere, quale criterio ordinario di valutazione delle rimanenze finali, il minore tra il costo (calcolato secondo il metodo FIFO o del costo medio ponderato) e il valore netto di realizzo. La banca, però, intende avvalersi dello IAS 2, che consente una deroga al criterio di valutazione ordinario, prevedendo, per i c.d. brokertraders (commercianti intermediari), che le rimanenze vengano valutate al fair value (valore equo) al netto dei costi di vendita. Dal punto di vista fiscale, le cripto-valute della banca rientrano tra i c.d. “beni merce” ex art. 85 comma 1 lett. a) del TUIR, in base al quale si considerano ricavi “i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività d’impresa”. Allo stesso tempo, esse sono caratterizzate dall’irrilevanza fiscale dei proventi/costi da valutazione ai sensi del comma 3-bis

dell'art. 110 del TUIR. In merito a questa norma, la Relazione illustrativa al disegno di legge di bilancio 2023 (che ha introdotto il menzionato comma 3-bis) osserva che si “vuole evitare l'incidenza delle oscillazioni di valore delle predette cripto-attività detenute dalle imprese, prescindendo dalle modalità di redazione del bilancio”. Secondo quanto chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate 27 ottobre 2023 n. 30 (§ 3.5), per ragioni di ordine logico-sistematico, i fenomeni di valutazione o di quantificazione concernenti le cripto-attività devono essere oggetto di apposite variazioni in aumento o in diminuzione, nelle ipotesi in cui tali asset siano rilevati in bilancio come: - beni immateriali, in relazione agli eventuali ammortamenti relativi al maggiore valore non riconosciuto ai fini fiscali rispetto al valore di iscrizione; - rimanenze di beni materiali o di attività finanziarie classificate nell'attivo circolante, con riferimento alle variazioni ex artt. 92 e 94 del TUIR; - attività finanziarie immobilizzate, in relazione alle rettifiche di valore di cui agli artt. 94 e 110 del TUIR. La risposta n. 78/2025 ritiene che l'irrelevanza fiscale da valutazione delle cripto-attività costituisca una deroga in toto all'applicazione dell'art. 92 del TUIR. Infatti, tale irrilevanza fiscale riguarda tutti i componenti, positivi e negativi, che risultano dalla valutazione delle cripto-attività alla data di chiusura dell'esercizio. Vengono quindi derogati i criteri di quantificazione del magazzino previsti dall'art. 92 del TUIR (sia che si proceda a costi specifici sia che si adotti uno dei criteri fiscalmente riconosciuti, ossia costo medio ponderato, LIFO o FIFO), in quanto rientranti a tutti gli effetti nella categoria delle modalità di “valutazione” delle rimanenze finali. Pertanto, conclude l'Agenzia delle Entrate, per le variazioni delle rimanenze rilevate in applicazione dello IAS 2, la banca dovrà operare delle variazioni (in aumento o in diminuzione) nella dichiarazione dei redditi ai fini di neutralizzarne gli effetti sul reddito di esercizio.

Fonte: Salvatore Sanna, Eutekne del 21 marzo 2025

➤ **In Gazzetta le modifiche alla riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali**

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 66 di ieri è stata pubblicata la L. 11 marzo 2025 n. 28, contenente modifiche alla L. 21/2024, per l'aggiornamento della delega prevista e per il conferimento della delega al Governo per la riforma organica e il riordino del sistema sanzionatorio e di tutte le procedure sanzionatorie recati dal Testo unico di cui al DLgs. 58/98, nonché ulteriori disposizioni in materia finanziaria. Il provvedimento entra in vigore oggi. Si ricorda che la L. 21/2024 (legge Capitali) prevede interventi a sostegno della competitività del mercato dei capitali e contiene la delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di:

- mercati dei capitali, di cui al DLgs. 58/98 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria o TUF); - società di capitali contenute nel codice civile e applicabili anche agli emittenti. Nel dettaglio, la L. 28/2025, che si compone di cinque articoli, oltre a introdurre modifiche all'art. 19 della legge Capitali, in cui inserisce anche l'art. 19-bis, e all'art. 3 del DLgs. 231/2007, contiene disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al Reg. Ue 2024/886, che modifica i Reg. 260/2012 e 2021/1230 e le direttive 98/26/Ce e Ue 2015/2366 per quanto riguarda i bonifici istantanei in euro, modifiche in materia di attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari e misure in materia di accesso ai servizi bancari e finanziari.

Fonte: Eutekne del 21 marzo 2025

➤ Trust, tassazione all'entrata penalizzata dalla successione

Il regime opzionale di «tassazione all'entrata» dei trust, disciplinato dal comma 3 dell'articolo 4-bis del Tus (Dlgs 346/1990), prevede che, nel caso di trust idoneo a determinare arricchimenti gratuiti dei beneficiari, il disponente, o il trustee in caso di trust testamentario, possono optare per assoggettare a imposizione il patrimonio trasferito al trustee. L'esercizio dell'opzione, per i beni e i diritti oggetto della stessa, esaurisce il rapporto tributario con riferimento all'arricchimento che, per mezzo del trust, si realizzerà a favore dei beneficiari in relazione ai quali l'imposta è stata assolta. Con tale regime opzionale ciò che viene assoggettato ad imposizione non è l'effettivo arricchimento gratuito dei beneficiari, bensì il potenziale arricchimento gratuito prospettico degli stessi, le cui condizioni di possibile concretizzazione si realizzano con il trasferimento del patrimonio dal disponente al trustee. Nel caso in cui venga esercitata l'opzione per la tassazione all'entrata la norma prevede espressamente che l'imposta sia calcolata applicando i criteri di determinazione e di valorizzazione della base imponibile, nonché le aliquote e le franchigie, secondo le disposizioni del Tus in essere alla data del trasferimento patrimoniale a favore del trustee, sulla base del rapporto a tale data esistente tra il disponente e i beneficiari del trust. Nessuna deroga è prevista all'insieme dei criteri di determinazione e di valorizzazione della base imponibile previsti dal Tus, i quali vanno adattati per tenere conto del fatto che si tratta di una fattispecie impositiva a formazione progressiva, non arbitrariamente stravolti o abrogati. Il regime opzionale di tassazione all'entrata ora normato riproduce il regime impositivo che per molti anni (fino all'emanazione della circolare 34/2022) le Entrate hanno ritenuto dovesse essere applicato ai trust, affermando che era il trasferimento del patrimonio dal disponente al trustee che legittimava l'imposizione, essendo invece irrilevanti i successivi trasferimenti ai beneficiari. In tale contesto interpretativo, seppur nella mancanza di una chiara disposizione normativa della quale oggi ci possiamo invece avvalere, nessuno dubitava che in sede di determinazione dell'imposta dovuta «all'entrata» dovessero essere applicati tutti i criteri di determinazione e di valorizzazione della base imponibile previsti dalla legge vigente, incluse le esenzioni qualora ne sussistessero le condizioni. Con specifico riferimento all'esenzione per le partecipazioni di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del Tus le Entrate si erano espressamente pronunciate (circolare 48/2007 e risoluzione 110/E/2009) riconoscendone l'applicabilità a precise condizioni: che il trust avesse durata almeno quinquennale e che non fosse revocabile, che il trustee si impegnasse a mantenere la partecipazione per il quinquennio di legge, che in capo allo stesso venisse soddisfatto il requisito del controllo quando previsto, che beneficiari del trust fossero il coniuge o i discendenti del disponente. Non è quindi condivisibile quanto apoditticamente affermato nelle istruzioni al nuovo modello di dichiarazione di successione, reso disponibile il 13 febbraio, ove si afferma che in caso di opzione per la tassazione all'entrata «non si deve tener conto di riduzioni o esenzioni correlate al soddisfacimento di particolari requisiti, in quanto la verifica della loro sussistenza deve essere necessariamente effettuata al momento dell'attribuzione finale dei beni al beneficiario». Così non è: come sopra visto, infatti, l'esercizio dell'opzione per la tassazione all'entrata non comporta alcuna deroga ai criteri di determinazione e di valorizzazione della base imponibile.

Fonte: Andrea Vasapolli, Il Sole 24 Ore 20 marzo 2025

➤ Nella cessione d'azienda Registro in base agli asset

La tassazione dei contratti di cessione di azienda o di ramo d'azienda con l'applicazione di una pluralità di aliquote, a seconda della natura degli asset che compongono il compendio aziendale

ceduto, è un'altra rilevante materia di cui si occupa la circolare 2/E/2025 emanata a commento della legge di riforma dell'imposta di registro (si veda «Il Sole 24 Ore» di sabato 15 marzo), recata dal Dlgs 139/2024 ed entrata in vigore il 1° gennaio scorso. Sul punto della cessione di azienda, la riforma (articolo 2, comma 1, lettera i) ha infatti riformulato l'articolo 23, comma 4, Tur (il testo unico dell'imposta di registro, recato dal Dpr 131/1986) prevedendo che: 1 nelle cessioni di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa si applicano le aliquote previste per i trasferimenti a titolo oneroso aventi a oggetto le diverse tipologie di beni che compongono l'azienda o il ramo di azienda, sulla base dell'imputazione a tali beni di una quota parte del corrispettivo; 2 la ripartizione in categorie (a seconda dell'aliquota applicabile a ciascuna di esse) degli asset che compongono l'azienda oggetto di cessione deve essere indicata nel contesto del contratto di cessione o nei suoi allegati; 3 in mancanza di tale ripartizione, il complessivo valore dell'azienda ceduta viene sottoposto a imposta di registro con l'aliquota più elevata tra quelle applicabili agli asset di cui il compendio ceduto si compone; 4 in particolare, per i crediti aziendali si applica, sulla quota parte di corrispettivo a essi imputata, l'aliquota prevista per le cessioni di crediti; 5 ai fini dell'applicazione delle diverse aliquote, le passività si imputano ai diversi beni sia mobili che immobili in proporzione del loro rispettivo valore. In effetti, non si tratta di una vera e propria novità, quanto, piuttosto, della legificazione di un principio (quello della ventilazione del corrispettivo della cessione tra i vari cespiti dei quali l'azienda si compone, compreso l'avviamento) che già nella prassi professionale era praticato quasi senza scossoni. Invero, nella legge di registro già vige un principio in base al quale, se un contratto ha per oggetto la cessione di beni soggetti ad aliquote diverse (si pensi alla vendita di un appartamento arredato), a ciascuna tipologia di beni, se autonomamente valutata, si applica l'aliquota sua propria. Tuttavia, l'atteggiamento degli uffici non era univoco, specialmente con riguardo ai crediti maturati dall'imprenditore cedente e, con il contratto di cessione d'azienda, "girati" al soggetto cessionario per la loro riscossione. Se, anteriormente al 1° gennaio 2025, già molti uffici erano concordi sull'applicazione dell'aliquota dello 0,5% (e cioè quella che la legge di riforma indica espressamente come applicabile a questa fattispecie), in alcuni casi vi era la pretesa di tassare questa voce dell'attivo aziendale con l'aliquota del tre per cento. Quanto alla spalmatura delle passività, si deve seguire un criterio rigorosamente proporzionale, a nulla rilevando l'eventuale specifico "collegamento" delle passività con i singoli elementi dell'attivo aziendale (e, quindi, ad esempio, non rileva che un debito contratto per l'acquisto di un immobile aziendale sia garantito da una ipoteca iscritta su detto immobile, il quale faccia parte del compendio aziendale trasferito).

Fonte: Angelo Busani, Il Sole 24 Ore del 21 marzo 2025

➤ Movimenti finanziari con l'estero sempre da comunicare all'Agenzia

Gli intermediari finanziari devono comunicare i trasferimenti da e verso l'estero dei propri clienti all'agenzia delle Entrate «indipendentemente dalla circostanza che alcuni trasferimenti possano essere oggetto di segnalazione anche da parti di altri intermediari italiani». Il principio viene sancito dalla risposta 75/2025 (si veda l'articolo «Investimenti esteri, con il regime dichiarativo obbligo del quadro RW») che riguarda un caso particolare: quello in cui una persona fisica residente in Italia detenga conti correntie dossier titoli presso un banca estera dedicati a servizi d'investimento (gestione di patrimoni o consulenza con raccolta d'Ordini) prestati al cliente dalla stabile organizzazione italiana della banca estera. Tuttavia, può essere esemplificativa di come il cosiddetto monitoraggio fiscale del trasferimento da o verso l'estero, di cui all'articolo 1 del Dl 167/1990, possa fornire all'Amministrazione finanziaria segnalazioni fuorvianti (nel caso delle polizze vita, peraltro, la questione è stata risolta con la risoluzione

62/E del 2024). L'obbligo di monitoraggio è imposto anche alle stabili organizzazioni in Italia di banche estere, ma – come si desume dalla risposta 75 – non solo per i trasferimenti che interessano conti correnti e dossier detenuti dal cliente presso la stabile organizzazione italiana, ma anche per quelli detenuti presso la casa madre, quando si tratti di conti dedicati ai servizi d'investimento prestati dalla stabile organizzazione stessa. In questo secondo caso, dal tenore della risposta, la comunicazione non riguarderebbe solo i trasferimenti da e verso intermediari esteri, ma anche quelli da e verso intermediari italiani. Vi è quindi il rischio di una doppia segnalazione, dato che anche gli intermediari italiani, controparti nei trasferimenti, procederanno a comunicare la medesima operazione (in entrata o in uscita) con lo stesso segno (avere per i bonifici dall'estero e dare per quelli verso l'estero). A questo punto, se l'Agenzia non sarà in grado di individuare ed eliminare le doppie segnalazioni, il monitoraggio fiscale – che, insieme allo scambio automatico d'informazioni con le autorità estere si è dimostrato il più efficace sistema di contrasto all'evasione internazionale – rischierà di divenire inefficiente. Prova delle difficoltà incontrate dall'Agenzia nell'analisi dei dati (spesso sovrabbondanti) è il fatto che risultano avviate diverse indagini finanziarie, scatenate dal monitoraggio fiscale e dello scambio d'informazioni, riguardanti rapporti che sono stati regolarizzati quasi dieci anni fa con la voluntary disclosure, alcuni dei quali intestati a fiduciarie italiane. Sembra impossibile che non si sia ancora riusciti a prevedere una analisi preventiva delle informazioni ricevute (onde evitare uno spreco di risorse a fisco e contribuenti). Probabilmente il sistema dovrebbe essere completamente rivisto, anche per evitare che gli intermediari, nell'incertezza sul da farsi e vista la gravità delle sanzioni, facciano segnalazioni non dovute, minando ulteriormente l'efficienza della procedura. Il monitoraggio fiscale dovrebbe essere coordinato con gli esiti dello scambio d'informazioni internazionale e con le risultanze dell'archivio dei rapporti finanziari; ciò anche allo scopo di mettere l'Agenzia in condizione di rendersi conto in anticipo dei casi di amministrazione fiduciaria senza intestazione e simili.

Fonte: Marco Piazza Roberto Torre, Il Sole 24 Ore del 10 marzo 2025

I migliori saluti.

La Segreteria



LF/cdr